



REPUBBLICA ITALIANA SENT 59/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

BENIGNI dr. Alessandro

Presidente f.f.

GRASSO dr. Antonino

Giudice

ESPOSITO dr.ssa Patrizia

Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21316** del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti del **Prof.**

Alessandro STOCCHINO, nato a Genova il 13.10.1972 (c.f.

STCLSN72R13D969C) e iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Rossi con studio in Genova,

via Lanfranconi n. 1/3 sc. B, nonché dall'Abogado Pietro Parente, Avvocato

stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, con studio in Via Monte

Zovetto 22/1, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, fornendo

entrambi gli indirizzi p.e.c. quali domicili digitali e per le comunicazioni.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 maggio 2023, il relatore dr.ssa Patrizia

Esposito, il Pubblico Ministero nella persona Vice Procuratore Generale dr.

Marco Ferraro, gli Avvocati Stefano Rossi e Pietro Parente per il convenuto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio Alessandro Stocchino, professore associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale dell'Università degli studi di Genova (dal 2015), già inquadrato come ricercatore a tempo pieno (dal 7.11.2004 al 2 30.10.2011) e dal 1° novembre 2011 a tempo definito, per il danno subito dalla medesima Amministrazione derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale vietata di industria e commercio, avendo il medesimo percepito compensi e redditi di partecipazione, per gli anni dal 2011 al 2015, in qualità di socio accomandatario al 12,66% nonché amministratore dall'11.4.2008 della Impresa Garbellini s.a.s. di Alessandro Stocchino, oltre al 30% delle retribuzioni lorde percepite dal medesimo Ateneo, per €. **160.736,33**, oltre accessori e spese di giustizia, addebitabili a titolo doloso.

Esponiva l'istante **Procura**, al riguardo, che:

a) con rapporto del 19 giugno 2017, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Genova aveva segnalato la suddetta ipotesi di danno erariale, in relazione alle cariche gerenti rivestite dal convenuto nell'Impresa Garbellini s.a.s. di Alessandro Stocchino, dichiarata fallita il 7 gennaio 2016, con volumi d'affari nell'anno 2011 di €. 2.349.461,00, nell'anno 2012 di €. 1.840.191,00, nell'anno 2013 di €. 1.347.967,00, nell'anno 2014 di €. 854.489,00, nell'anno 2015 di €. 302.341,00, avendo percepito dalla predetta società i seguenti **compensi lordi**: anno 2011 €. 12.497,99; anno 2012 €. 24.417,06; anno 2013 €. 21.383,32; anno 2014 €. 21.005,48; anno 2015 €. 12.283,48, per un totale di €. **91.587,33**; inoltre, quale socio accomandatario, aveva conseguito i seguenti **redditi di partecipazione**: anno 2011 €. 14.968,00; anno 2012 €. 9.245,00;

anno 2013 €. 1.600,00, per un totale di €. **25.813,00**; infine, nel periodo 2011-

2015, dall'Università di Genova la retribuzione lorda pari a €. **144.454,19**, pur

avendo, nello stesso periodo, esercitato l'industria e il commercio, quale

accomandatario della medesima impresa;

b) l'attività retribuita era da ritenersi in contrasto sia con le disposizioni

dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, sia con l'art. 11 del d.P.R. n.

382 del 1980, sia con la disciplina in materia di incompatibilità con il rapporto

di lavoro pubblico da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957

e dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001;

c) a fronte dell'invito a dedurre, avente ad oggetto il danno erariale di cui oggi

si discute, erano state depositate deduzioni difensive, senza richiesta di

audizione personale;

d) veniva rideterminata in via equitativa nel 30% esclusivamente la posta di

danno relativa alle retribuzioni percepite in qualità di docente universitario,

mentre, per il resto, gli argomenti spesi in tale sede venivano ritenuti superabili,

risultando confermato in citazione l'addebito per il conseguente complessivo

guadagno mai riversato nelle casse dell'Università.

2. Per l'udienza fissata per l'11 maggio 2023, si costituiva in giudizio il

convenuto con memoria degli Avv.ti Stefano Rossi e Pietro Parente, depositata

l'11 aprile 2023, contestando il libello introduttivo con diversi argomenti

difensivi, alla base delle conclusioni rassegnate, di seguito sintetizzati:

a) in via preliminare di merito, declaratoria di intervenuta prescrizione, che

sarebbe decorsa dal momento di percezione dei compensi, anno per anno, in

assenza di occultamento doloso del fatto dannoso da parte del docente e di

validi atti interruttivi antecedenti al ricevimento dell'invito a dedurre, datato

19 maggio 2022; inoltre, l'Ateneo aveva ricevuto nel 2013 una richiesta di valutazione della "caratterizzazione dei materiali di un proprio cantiere", seguita dalla notifica - in data 21 luglio 2015- di un atto di pignoramento per debiti dell'impresa gestita dal convenuto, con la conseguente trattenuta del quinto dello stipendio, per terminare con una comunicazione del Curatore fallimentare del 16 febbraio 2016, che rendeva nota la circostanza del fallimento in proprio del docente;

b) in via principale, rigetto della domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità e, comunque, infondatezza, in fatto e in diritto per assenza di prova del danno.

c) in via subordinata, rideterminazione del *quantum* del danno risarcibile, tenendo conto del concorso del fatto colposo del creditore (Università degli Studi di Genova) e riduzione della posta di danno derivante dalla percezione delle retribuzioni per difetto di prova del mancato svolgimento delle attività accademiche, avendo il docente, di contro, documentato di aver correttamente adempiuto al proprio servizio nel periodo oggetto di contestazione, anche nell'esercizio del potere riduttivo.

d) In via istruttoria, informazioni scritte, da parte dell'Ateneo, relative alle comunicazioni del curatore fallimentare del 16 febbraio 2016, ammissione della prova testimoniale nei confronti del medesimo Organo della procedura, nonché interrogatorio non formale del proprio assistito, ai sensi dell'art. 94 c.g.c.

All'udienza odierna, il rappresentante del P.M. ed i difensori della parte privata hanno concluso come in atti, ulteriormente argomentando.

In particolare, il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Collegio, instando per la

compensazione delle spese in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre l'Avv. Rossi ha ribadito le argomentazioni difensive di cui alla memoria di costituzione.

Il difensore si è soffermato sul tema della prescrizione, ritenuto centrale per la difesa, nonché sull'elemento soggettivo, escludendo l'esistenza di ogni doloso occultamento e del dolo dal momento che il convento aveva anche dichiarato fiscalmente le somme imponibili e che, comunque, era in buona fede. L'Avv. Parente, a sua volta, ha concluso ribadendo l'assenza di un doloso occultamento. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale, addebitato a titolo doloso all'odierno convenuto e che muove dalle risultanze dell'indagine disposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del c.d. progetto "Magistri", trasmesse alla Procura contabile, per il danno subito dall'Università degli Studi di Genova derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale vietata, oltre al 30% delle retribuzioni lorde percepite dal medesimo Ateneo, per € **160.736,33**, con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La questione all'esame attiene, dunque, allo svolgimento di attività non autorizzate, e non autorizzabili, svolte dal convenuto in violazione del principio della esclusività della funzione pubblica e del divieto di svolgimento di attività commerciali e industriali, negli anni 2011-2015, in cui era ricercatore a tempo definito. L'Ufficio di Procura contesta al docente una prima voce di danno, conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere

l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all'Università i compensi ricevuti, nonché una seconda voce, conseguente alla lesione del dovere di esclusiva e del sinallagma contrattuale, quale danno da minore rendimento arrecato all'Ateneo.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l'**eccezione di prescrizione** dell'azione erariale, basata sulla contestazione che le somme oggetto di domanda risarcitoria risulterebbero prescritte in conseguenza del mancato esercizio dell'azione erariale entro il termine quinquennale decorrente dalla percezione dei compensi, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti al ricevimento dell'invito a dedurre, datato 19 maggio 2022.

L'eccezione è fondata.

2.1 Quanto all'*exordium praescriptionis*, l'art. 1, comma 2, della legge 14.01.1994, n. 20, dispone che: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*". La norma, pertanto, prevede la regola generale della decorrenza della prescrizione dal momento di *verificazione del fatto dannoso*, che comprende non solo l'azione illecita, ma anche piena conoscibilità dell'effetto lesivo inteso quale depauperamento delle finanze erariali con cui il danno acquisisce caratteri di concretezza ed attualità. Perciò, assume pregnanza l'interpretazione dell'istituto che è stata offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione che, da tempo, hanno superato la tesi della non rilevanza degli impedimenti materiali alla possibilità di far valere il diritto, ricostruendo, alla luce del principio di esigibilità ed autoresponsabilità, la decorrenza della

prescrizione dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno, della sua ingiustizia e della relativa riferibilità causale (Cass. Sez. Un. 11.1.2008, nn. 581-583; 14.11.2011, n. 23763; Cass., Sez. III, 25.05.2010, n. 12699; Id., 17.02.2023, n. 5119).

La norma poi consente, per ovvie ragioni legate alla effettività della tutela dell'erario, di differirne il *dies* di decorrenza alla data della scoperta del danno, nell'ipotesi in cui il detrimento sia stato dolosamente occultato, in applicazione del generale principio di sospensione fissato dall'art. 2941 n. 8 cod. civ.

La disposizione dell'ordinamento contabile, dunque, comporta una soluzione alternativa per il *dies a quo* della prescrizione, costituita da quello di obiettiva conoscibilità del fatto dannoso, ovvero da quello della scoperta, dunque dell'effettiva conoscenza.

In altri termini, il “*doloso occultamento*” nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di appartenenza di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 cod. civ).

2.2 La prospettazione difensiva secondo la quale, in presenza di contestazione di attività assolutamente incompatibili, non resterebbe *in toto* configurabile l'occultamento doloso del fatto, non coglie nel segno.

Infatti, in ipotesi, quale quella in esame, di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri di fedeltà e del divieto di svolgimento di attività commerciali e industriali (art. 98 Cost.), il pubblico dipendente è tenuto comunque a riversare i compensi percepiti, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale rinvia alle situazioni di incompatibilità assoluta già sancite dagli artt. 60 ss. D.P.R. 10.01.1957, n. 3, come specificate,

per l'ambito universitario, dagli artt. 11 D.P.R. 11.07.1980, n. 382/6 L.

30.12.2010, n. 240, a mente dei quali sia il regime "*a tempo pieno*" che quello

"*a tempo definito*" sono incompatibili con l'esercizio del commercio e

dell'industria.

Senza dubbio, può affermarsi che sussisteva in capo al convenuto un obbligo

giuridico di informare la propria Amministrazione, non rilevando in alcun

modo gli adempimenti degli obblighi tributari incombenti per legge sul

contribuente nel diverso rapporto con il Fisco e/o gli eventuali e diversi

rapporti giuridici instaurati con l'Amministrazione Finanziaria e Previdenziale

e che, in carenza di qualsiasi comunicazione da parte sua, non vi era per il

datore di lavoro pubblico possibilità di conoscenza e verifica delle attività

extralavorative svolte dal dipendente (nei limiti che si diranno).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che, in

presenza di un obbligo giuridico di informare (espressione anche dei generali

obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175/1375 c.c.) e, quindi,

di attivarsi, si è in presenza di un'omissione di atti dovuti.

2.3 Nel caso di specie, pur volendo ritenere sussistente l'occultamento doloso

del danno attraverso un comportamento omissivo del debitore avente ad

oggetto un atto dovuto, è incontestabile, come tra l'altro riconosciuto dal

medesimo attore pubblico, che - quantomeno a partire del 21 luglio 2015 - la

condotta omissiva dello Stocchino fosse ben conosciuta dall'Ateneo, ragion

per cui non è ipotizzabile una decorrenza successiva del termine prescrizione.

Assume, quindi, carattere dirimente verificare se e quando si sia verificato per

il soggetto danneggiato il disvelamento della situazione di doloso

occultamento, determinatasi per effetto del silenzio perpetrato per molti anni

dal proprio docente, con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione di

appartenenza, di conoscere il danno e di agire processualmente, ovvero di denunciarne l'esistenza (e l'attualità) alla Procura erariale. Ebbene, dalla documentazione in atti si rileva inequivocabilmente comprovata la conoscenza delle cariche societarie del convenuto e l'inerzia dell'Ateneo (almeno dal 21.07. 2015).

Infatti, in quella data risulta notificato all'Università degli Studi di Genova, al Ministero della pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ed al Prof. Stocchino (debitore, *“nella sua qualità di socio dell'Impresa Garbellini s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore”*), un atto di pignoramento presso terzi con relativa citazione, in relazione ad un'obbligazione pecuniaria inadempita dall'impresa nei confronti di altra società, con l'intimazione all'Ateneo di comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e *“di non disporre dei beni assoggettati”* (competenze economiche da contratto, l'eventuale quota di t.f.r., nella misura di un quinto *“fino alla concorrenza della somma di €. 3.327, 24”*).

A seguito del ricevimento del suddetto atto, l'Università, datrice di lavoro del convenuto, ha ottemperato a quanto ingiunto ed intimato dal Tribunale civile di Genova, provvedendo al pignoramento del quinto dello stipendio, secondo l'incontestata evidenza risultante dai cedolini paga versati in atti dalla difesa.

Al riguardo, il Collegio non condivide il costrutto accusatorio secondo cui il suddetto atto giudiziario resterebbe generico, di tal che potrebbe spiegare nella vicenda *“a tutto concedere, una limitatissima efficacia”*.

Come noto, la società in accomandita semplice, nei rapporti con i soci accomandatari, ha autonomia come centro di imputazione di diritti e di effetti, ma non ha anche autonomia patrimoniale, ricadendosi in un'ipotesi di personalità giuridica imperfetta. Infatti, la medesima è costruita giuridicamente

in modo che il patrimonio dei soci accomandatari costituisca una naturale e strutturale estensione della garanzia patrimoniale per i creditori sociali (Cass. 14.11.2011, n. 23749; Id. 15.07.2005, n. 15036). Ne discende che i debiti della società finiscono con l'essere debiti dei soci accomandatari in proprio, salvo il beneficio di preventiva escussione previsto dalla legge per effetto del rinvio contenuto, nell'art. 2318 c.c., alla disciplina dei diritti e degli obblighi dei soci delle società in nome collettivo.

Pertanto, seppure sia vero che per il dipendente pubblico non risulti vietato essere socio ma solo rivestire cariche operative e gerenti, nella specie la notifica all'Università di Genova è avvenuta nella qualità di socio e di "*legale rappresentante*" del convenuto, qualifica che *ex lege* può essere conferita **esclusivamente al socio amministratore accomandatario** (artt. 2266, 2293, 2313, 2315, 2318 c.c.), di tal che non avrebbe potuto porsi nella specie alcun equivoco da parte dell'Ateneo circa la veste societaria ricoperta dal medesimo, risultando pacifico che se egli fosse stato un mero socio di capitale (accomandante) per i debiti della società avrebbe risposto limitatamente alla quota conferita e non sarebbe stata *in toto* consentita l'esecuzione (presso terzi) nei confronti del proprio patrimonio personale (stipendio del socio).

A fronte di tale piena conoscenza, l'Università degli Studi di Genova ha ommesso qualsivoglia doveroso accertamento ed attività di verifica nei confronti del docente, evitando pure costituzioni in mora o trasmissioni degli atti alla Procura contabile, limitandosi ad ottemperare al pignoramento, determinando così – inesorabilmente - il maturarsi della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica dell'invio a dedurre della Procura, infatti, si colloca in data 31 maggio 2022, ne consegue l'estinzione per prescrizione della pretesa erariale

nei confronti dell'autore del danno, che era già maturata il 21 luglio 2020, a
noma degli artt. 1, comma 2, della citata legge n. 20/1994 e 66 c.g.c.

Invero, il posticipato esordio del termine di prescrizione al momento della
"scoperta" del fatto dannoso va, nella specie, fatto risalire al 21 luglio 2015.

In ogni caso, ai fini della decorrenza dell'illecito erariale, la giurisprudenza di
questa Corte ha dato rilevanza, ex art. 2935 c.c., anche al momento della c.d.

"conoscibilità obiettiva" del fatto dannoso da parte dell'Amministrazione
danneggiata, che deve essere individuato nel momento in cui il creditore sia
stato posto nelle condizioni, usando il criterio dell'ordinaria diligenza, di
conoscere il pregiudizio subito (Sez. I App., 16.04.2021 n. 130 e 22.05.2021,
n. 316). Ma v'è di più.

L'inerzia della P.A. datrice di lavoro, infatti, risulta proseguita e perpetrata
anche a fronte delle evidenze successive, versate in atti di causa e rimaste
incontestate dalla Procura attrice, risultando comunicato il 16 febbraio 2016
all'Ateneo da parte del Curatore fallimentare, addirittura, il fallimento in
proprio dell'Ing. Stocchino, unitamente a quello dell'impresa gestita, con
trasmissione della relativa istanza e del consequenziale decreto del Tribunale
di Genova del 15 febbraio 2016, altresì richiedendo l'accredito degli
stipendi sul conto corrente bancario intestato alla procedura in fase di apertura.
Anche in questa occasione, l'Amministrazione danneggiata è rimasta inerte.

2.4 La maturazione della fattispecie dannosa ad avviso del Collegio si è
determinata per la sostanziale acquiescenza dell'Università che, pur avendo a
disposizione elementi che avrebbero dovuto ragionevolmente indurla ad
operare specifiche verifiche e conseguenti iniziative, si è astenuta da ogni
attività.

Questa Sezione, del resto, ha in più occasioni ritenuto esigibili dalle Università,

nell'ambito della propria autonomia amministrativa, doveri d'istituzione di modelli di controllo non solo della veridicità delle dichiarazioni comunicate dai docenti, bensì degli elementi di contesto e raffronto emergenti *aliunde*, non potendosi nella specie senz'altro ignorare le risultanze (inequivoche) di atti giudiziari notificati e/o comunicati (C.d.C. Sez. Liguria, 27.12.2018, n. 329; 16.01.2023, n. 6; 2.03.2023, n. 22).

Può ritenersi, infatti, che esclusivamente in epoca precedente al 21 luglio 2015 l'Ateneo non fosse formalmente a conoscenza delle attività esterne svolte dal docente l'impossibilità fattuale e giuridica per l'Amministrazione di esercitare il diritto di credito risarcitorio, pertanto, potrebbe valere solo fino a tale data, limite temporale in cui si ritiene la sussistenza di un impedimento al disvelamento del fatto che non risulti sormontabile con normali controlli (cfr. Cass. Sez. Lav., 14.11.2011, n. 23809).

~~3. Quanto al rapporto al P.M. del 19 giugno 2017 della Guardia di Finanza, il medesimo avrebbe potuto costituire disvelamento dell'attività societaria dolosamente occultata, nei termini enunciati dal teorema accusatorio, esclusivamente nell'ipotesi in cui non risultasse **già perfezionata** la conoscenza dell'attività incompatibile da parte dell'Ateneo, per il resto difettando degli elementi costitutivi della messa in mora, anche in riferimento all'antecedente invito a presentarsi del 9 marzo 2017, in relazione a "*possibili violazioni allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari*".~~

Va rilevato che l'attitudine ad acquistare effetti interruttivi presuppone l'esternazione dell'intento di ottenere il risarcimento del danno dal destinatario dell'atto in ragione di una specifica fonte dell'obbligazione, senza che sia necessaria la precisa indicazione quantitativa del debito (cfr. SS.RR. 18.07.2007 n. 4/QM), SS.RR. A tal fine, è sufficiente la mera comunicazione

del fatto costitutivo della pretesa, per la quale non sono richieste formule sacramentali, avendo essa l'esclusivo scopo di manifestare al debitore l'inequivoca volontà di far valere il diritto a norma degli artt. 1219/2943 c.c., richiamati espressamente dall'art. 66 c.g.c.

Peraltro, a prescindere dalla indelegabilità di tale potere ad ausiliari come la Guardia di Finanza, (in questo senso, in giurisprudenza, C.d.C., Sez. II App. 16.12.2016, n. 1338), nella specie i suddetti atti degli Organi investigativi risultano anche carenti dei presupposti richiesti dal codice civile.

Ne consegue che, in assenza di un valido atto interruttivo da parte dell'amministrazione, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria è venuto a scadere ben prima della notificazione dell'invito a dedurre.

4. La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, invero, essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce interesse fondamentale dei cittadini.

La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, centrale e necessaria, anche tenuto conto che art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver *"omesso o ritardato la denuncia"*, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. Specificamente, tale norma dispone che: *"Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata"*.

Inoltre, l'art. 52, comma 1, del c.g.c., rubricato "*Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione*", prevede che: "*Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente (...).* Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate".

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica, legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

In disparte dal suddetto basilare referente processuale dettato dal c.g.c., per l'anzidetto, l'obbligo di denuncia risultava già immanente al quadro normativo (cfr. art. 20 del d.P.R. 10 gennaio 1957; art. 53 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2449 e cit. art. 1, comma 3, l. 20 gennaio

1994, n. 20), di tal che la medesima Procura generale presso la Corte dei conti aveva divulgato tra le Amministrazioni specifici indirizzi operativi di coordinamento (cfr. note 18 febbraio 1998, 2 agosto 2007 e 28 dicembre 2017).

Al riguardo, l'esistenza di un rapporto investigativo della G.d.F. al P.M., nell'ambito di una più vasta inchiesta nel mondo universitario (c.d. progetto Magistri), peraltro neppure nota all'Ateneo, chiaramente non avrebbe potuto esonerare l'Amministrazione dal fornire con immediatezza al medesimo P.M. gli elementi costitutivi e gli sviluppi processuali della fattispecie di danno erariale, fornendo evidenza degli atti giudiziari notificati (pignoramento e fallimento) e delle trattenute disposte sulle competenze stipendiali del convenuto in adempimento di obbligazioni diverse, comunque idonee a diminuirne la solvibilità patrimoniale a fronte di ingenti crediti erariali, ormai prescritti, per cui il sequestro conservativo dei beni del responsabile da parte del Procuratore regionale (art. 74 e ss. c.g.c.), avrebbe potuto attenuarne l'incidenza.

Tanto premesso, in considerazione della specificità della fattispecie, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di competenza e per le eventuali conseguenti iniziative.

5. In conclusione, l'eccezione difensiva deve essere accolta in punto di prescrizione, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo di contestazione concernente il merito della controversia.

Per ciò che attiene alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, definito decidendo soltanto una questione preliminare, se ne deve disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., nei termini invocati, peraltro, dal medesimo P.M. in udienza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando, accerta e dichiara prescritta l'azione risarcitoria promossa dal Procuratore regionale nei confronti del Prof. Alessandro Stocchino. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di competenza. Spese compensate. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

dr.ssa Patrizia Esposito

dr. Alessandro Benigni

Depositata in Segreteria il 23 GIUGNO 2023

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA